

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1962 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 10, l'articolo 15, paragrafo 9, l'articolo 21, paragrafo 7, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 33, paragrafo 10, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 58, paragrafo 9, l'articolo 60, paragrafo 7, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 73, paragrafo 9, l'articolo 74, paragrafo 6, l'articolo 76, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 92, paragrafo 5, l'articolo 105, paragrafo 6, l'articolo 106, paragrafo 4, l'articolo 111, paragrafo 3, l'articolo 116, paragrafo 6 e l'articolo 117, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 2371/2002 ⁽⁴⁾. Occorre quindi modificare di conseguenza i pertinenti riferimenti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La Commissione ha messo a punto un nuovo strumento per lo scambio di dati che dovrebbe essere utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici di cui agli articoli 33, 111 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (nel prosieguo il «regolamento sul controllo») e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
- (3) È opportuno che il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, di cui alla risoluzione A.1078 (28) adottata dall'IMO il 4 dicembre 2013 e le disposizioni del capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applichino ai pescherecci dell'Unione dovunque essi operino e ai pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione. Tale numero consentirà un'accurata identificazione dei pescherecci, permetterà di rilevarne e verificarne le attività nel tempo, a prescindere da eventuali cambiamenti di nome o di bandiera, e garantirà la tracciabilità dei prodotti della pesca lungo tutta la catena del mercato, in particolare nei casi in cui i pescherecci partecipino ad attività di pesca INN.
- (4) La Commissione ha messo a punto un nuovo formato per la trasmissione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) che dovrebbe essere utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo. È pertanto necessario modificare gli articoli 24 e 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e sopprimere l'allegato V dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GUL 358 del 31.12.2002, pag. 59).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1).

- (5) L'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sul controllo, prevede che il giornale di pesca contenga la data di partenza del peschereccio dal porto. Per garantire che tutti i messaggi relativi alla stessa bordata di pesca siano identificati e collegati, i comandanti dei pescherecci tenuti a registrare e trasmettere per via elettronica i dati del giornale di pesca dovrebbero inviare un messaggio di partenza alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera come primo messaggio prima dell'inizio di qualsiasi operazione di pesca e di ogni trasmissione successiva. Occorre quindi modificare l'articolo 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (6) È necessario modificare le regole per lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1006/2008, per tenere conto dei nuovi requisiti di legge, dello sviluppo di nuove tecnologie e formati come pure delle norme internazionali. È necessario stabilire i principi generali per la trasmissione elettronica, le procedure di rettifica e le norme da utilizzare per lo scambio di informazioni relative al sistema di controllo dei pescherecci, alle attività di pesca e di vendita, alla dichiarazione di cattura, come pure alle procedure per applicare le modifiche ai formati. È pertanto necessario adeguare gli articoli 43, 45 e 91 e l'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e definire nuove regole.
- (7) È necessario armonizzare ulteriormente gli scambi elettronici diretti e in tempo reale dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite e dei dati del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo. Lo Stato membro di bandiera dovrebbe garantire la trasmissione automatica e in tempo reale allo Stato membro costiero dei dati del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione ricevuti dai suoi pescherecci che svolgono attività di pesca nelle acque di tale Stato membro costiero. Occorre quindi modificare l'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha modificato il regolamento sul controllo, introducendo regole sulle informazioni da fornire ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e sul controllo degli stessi prodotti soggetti al meccanismo per l'ammasso. È pertanto necessario conformare gli articoli 66, 67 e 112 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 a tali nuove regole e sopprimere l'articolo 68 dello stesso regolamento.
- (9) La detrazione dell'acqua o del ghiaccio non dovrebbe applicarsi alle specie pelagiche destinate agli sbarchi per usi industriali, tenendo conto delle specificità di tali attività per quanto riguarda lo stoccaggio e la manipolazione dei pesci. Nel quadro dell'accordo di pesca tra l'Unione europea, le Isole Fær Øer e la Norvegia sulla gestione degli stock ittici nelle acque dell'Atlantico nordorientale nel periodo 2014-2018, è stata adottata una disposizione analoga per le specie pelagiche destinate agli sbarchi per usi industriali, come pure nuove misure relative alla pesatura e all'ispezione degli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù. È pertanto necessario conformare gli articoli 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 e 107 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 a tali nuove regole.
- (10) Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ contiene misure volte a sostenere l'attuazione di un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione e a regolamentare il sistema di interruzioni, sospensioni, rettifiche delle misure finanziarie dell'Unione e ha soppresso l'articolo 103 del regolamento sul controllo. È pertanto necessario sopprimere l'articolo 96, il capo I del titolo VIII e l'allegato XXXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (11) L'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento sul controllo e l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1006/2008 conferiscono alla Commissione il potere di adottare formati per la trasmissione di dati relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca. Le norme stabilite in tale ambito dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione ⁽³⁾ per garantire una trasmissione efficace dei dati aggregati sulle catture, come previsto dall'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008, sono ormai superate sia sul piano tecnico sia su quello giuridico. È pertanto necessario utilizzare norme internazionali per la comunicazione elettronica di dati aggregati sulle catture e abrogare il regolamento (CE) n. 500/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8).

- (12) Il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha introdotto nuove regole sulla registrazione separata delle catture sottotaglia a norma degli obblighi di comunicazione e l'assegnazione di punti a ogni nuova infrazione grave in relazione all'obbligo di sbarcare le catture sottotaglia. È pertanto necessario conformare gli allegati VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII e XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 a tali nuove regole.
- (13) Con le raccomandazioni GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 e GFCM/36/2012/2, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM») ha adottato disposizioni specifiche per la creazione di un giornale di pesca CGPM e la registrazione nel giornale di pesca delle catture di corallo rosso, delle catture accessorie accidentali e del rilascio di uccelli marini, foche monache, tartarughe marine e cetacei. È pertanto necessario conformare gli allegati VI, VII e X del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 a tali nuove regole.
- (14) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (15) L'articolo 90, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, quali modificati dall'articolo 7, paragrafi 14 e 15, del regolamento (UE) 2015/812, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. L'assegnazione di punti per infrazioni gravi in relazione a tali disposizioni dovrebbe entrare in vigore nella stessa data.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato:

- 1) in tutto il testo i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», apportando le eventuali modifiche grammaticali necessarie a seguito di tale sostituzione;
- 2) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - «1) «peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione»;
 - b) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2) «acque dell'Unione», le acque definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- 3) all'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
 - «7. In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013.»;

(*) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»;

(1) Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio (GU L 133 del 29.5.2015, pag. 1).

4) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016 il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) di identificazione delle navi, adottato con risoluzione A.1078 (28) del 4 dicembre 2013 e indicato nel capitolo XI-1, regola 3, della convenzione SOLAS del 1974 si applica:

- a) ai pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate di stazza lorda o di stazza lorda registrata o di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque dell'Unione;
- b) a tutti i pescherecci dell'Unione, o ai pescherecci controllati da operatori dell'Unione in virtù di un accordo di noleggio, di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri che operano al di fuori delle acque dell'Unione;
- c) a tutti i pescherecci di paesi terzi autorizzati a effettuare attività di pesca nelle acque dell'Unione.»;

5) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il CCP di ciascuno Stato membro di bandiera garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati forniti ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento con riguardo ai suoi pescherecci per il periodo in cui si trovano nelle acque dello Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi al CCP dello Stato costiero immediatamente dopo la ricezione degli stessi dal CCP dello Stato membro di bandiera.»;

6) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Accesso ai dati da parte della Commissione

La Commissione può chiedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo, di provvedere alla trasmissione automatica, alla Commissione o all'organismo da essa designato, dei dati forniti in conformità all'articolo 19 del presente regolamento, riguardanti un gruppo specifico di pescherecci durante un determinato periodo di tempo. Tali dati sono trasmessi alla Commissione o all'organismo da essa designato immediatamente dopo la ricezione degli stessi dal CCP dello Stato membro di bandiera.»;

7) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo

1. Nelle acque dell'Unione il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VI.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso dei pescherecci dell'Unione che effettuano bordate di pesca quotidiane nel Mare Mediterraneo, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo possono essere compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello di cui all'allegato VII.

3. Quando i pescherecci dell'Unione svolgono attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilate e presentate dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità all'articolo 31 del presente regolamento e ai modelli di cui agli allegati VI e VII, a meno che il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata non richiedano specificamente l'uso di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi una tipologia particolare di giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo o dichiarazione di sbarco ma richieda dati diversi da quelli previsti dalla normativa dell'Unione, tali dati devono essere registrati.

4. I comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'articolo 15 del regolamento sul controllo possono continuare a usare fino al 31 dicembre 2017 giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo stampati anteriormente al 1° gennaio 2016.»;

8) all'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato elettronico sono compilati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.»

9) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Dati obbligatori per lo scambio di informazioni fra Stati membri

I dati che i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono tenuti a registrare nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo, nella notifica preventiva e nella dichiarazione di sbarco conformemente alla normativa dell'Unione, sono obbligatori anche negli scambi tra gli Stati membri.»

10) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Accesso ai dati

1. Quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca relativi alla bordata di pesca in corso (a cominciare dall'ultima partenza dal porto) immediatamente dopo la ricezione di tali dati.

2. Fino a quando un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro effettua operazioni di pesca nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori del giornale di pesca immediatamente dopo la ricezione di tali dati. Lo Stato membro di bandiera comunica inoltre le correzioni relative alla bordata di pesca in corso, come previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Quando vengono effettuate operazioni di sbarco o di trasbordo in uno Stato membro costiero diverso dallo Stato membro di bandiera, quest'ultimo comunica allo Stato membro costiero tutti i dati elettronici obbligatori della dichiarazione di sbarco o di trasbordo immediatamente dopo la ricezione di tali dati.

4. Quando uno Stato membro di bandiera riceve la comunicazione che un peschereccio battente la sua bandiera intende entrare nel porto di un altro Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente allo Stato membro costiero la notifica preventiva non appena ricevuta la stessa.

5. Quando, durante una bordata di pesca, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro entra nelle acque unionali di un altro Stato membro costiero o quando uno qualsiasi dei dati di cui ai paragrafi 3 e 4 in relazione a una bordata di pesca specifica è stato trasmesso a uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera consente l'accesso a tutti i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per detta bordata di pesca a decorrere dalla partenza e fino al completamento dello sbarco e trasmette i dati allo Stato membro costiero su richiesta di quest'ultimo. Tale accesso viene garantito per almeno 36 mesi dopo l'inizio della bordata di pesca.

6. Lo Stato membro di bandiera di un peschereccio ispezionato da un altro Stato membro in conformità all'articolo 80 del regolamento sul controllo trasmette, dietro richiesta dello Stato membro che ha eseguito l'ispezione, i dati elettronici sulle attività di pesca di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per la bordata di pesca in corso a decorrere dalla partenza e fino al momento della richiesta.

7. Le richieste di cui ai paragrafi 5 e 6 sono effettuate in formato elettronico e specificano se la risposta deve riportare i dati originali con le correzioni o soltanto i dati consolidati. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro destinatario della richiesta.

8. Gli Stati membri consentono l'accesso ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco su richiesta degli altri Stati membri che effettuano attività di ispezione in mare nell'ambito di un piano di intervento congiunto o altre attività di ispezione congiunte concordate.

9. I comandanti dei pescherecci dell'Unione dispongono dell'accesso in modo sicuro e in qualsiasi momento alle informazioni e ai dati del proprio giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco in formato elettronico conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.»;

11) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Scambio di dati tra Stati membri

Gli Stati membri:

- a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
- b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e
- c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.»;

12) all'articolo 47, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. I comandanti dei pescherecci dell'Unione inviano un messaggio elettronico di partenza alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera prima di uscire dal porto e prima di avviare qualsiasi altra comunicazione elettronica relativa alla bordata di pesca.»;

13) l'articolo 60 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora il danno non sia stato eliminato totalmente o parzialmente mediante applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione, quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento, adotta le misure opportune al fine di porre rimedio ai danni arrecati.»;

b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se applicabile, gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca ("gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità") e il volume di tali eccedenze [quali risultano una volta detratti eventuali scambi in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013];»

14) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

Definizione

Ai fini del presente capo, si intende per:

“prodotti della pesca e dell'acquacoltura”, tutti i prodotti di cui al capitolo 3, alla sottorubrica 1212 21 00 del capitolo 12 e alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*)

(*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).»;

15) l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata»;

b) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13. Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato sono:

a) la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione;

b) il nome della zona di cattura o produzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1379/2013 per le catture di altri stock o gruppi di stock, prodotti della pesca catturati in acque dolci e prodotti dell'acquacoltura (*).

(*) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»;

16) l'articolo 68 è soppresso;

17) All'articolo 74, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le norme speciali valide per le specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, sbarcate alla rinfusa per essere trasferite nel luogo di prima immissione sul mercato, magazzinaggio o trasformazione, l'acqua e il ghiaccio sottratti dal peso totale non superano il 2 %. In tutti i casi, la percentuale di detrazione dell'acqua e del ghiaccio viene annotata sulla ricevuta di pesatura insieme alla registrazione del peso. Agli sbarchi per usi industriali o alle specie non pelagiche non si applica la detrazione dell'acqua o del ghiaccio.»;

18) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Articolo 78

Campo di applicazione delle procedure di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù

Le norme contemplate dalla presente sezione si applicano alla pesatura di aringhe (*Clupea harengus*), sgombri (*Scomber scombrus*), sugarelli (*Trachurus spp.*) e melù (*Micromesistius poutassou*), o una combinazione degli stessi, sbarcati nell'Unione o da pescherecci dell'Unione in paesi terzi e pescati:

a) per l'aringa nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b) per lo sgombro nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace;

c) per il sugarello nelle zone CIEM IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace;

d) per il melù nelle zone IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque unionali del Copace;

qualora i quantitativi per sbarco siano superiori a 10 tonnellate.»;

19) il titolo dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Articolo 79

Porti di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù»;

20) all'articolo 80, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri, sugarelli e melù trasportati a bordo;»

21) all'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I quantitativi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù trasportati a bordo, notificati prima dello sbarco con le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, corrispondono ai quantitativi registrati sul giornale di pesca compilato.»;

22) il titolo dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83

Strutture pubbliche di pesatura per le catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù freschi»;

23) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Articolo 85

Pesatura del pesce congelato

Al momento della pesatura dei quantitativi sbarcati di aringhe, sgombri, sugarelli e melù congelati, il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per specie conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.»;

24) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Articolo 86

Conservazione dei registri di pesatura

Tutti i registri di pesatura previsti dall'articolo 84, paragrafo 3, e dall'articolo 85 del presente regolamento e le copie di qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento sono conservati per almeno tre anni.»;

25) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

Verifiche incrociate

Fino all'istituzione una banca dati informatizzata a norma dell'articolo 109 del regolamento sul controllo, le autorità competenti effettuano le verifiche incrociate amministrative, in relazione a tutti gli sbarchi, tra i dati indicati di seguito:

- a) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri, sugarelli e melù, notificati prima dello sbarco secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e i quantitativi registrati nel giornale di pesca;
- b) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri, sugarelli e melù registrati nel giornale di pesca e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco;
- c) i quantitativi, suddivisi per specie di aringhe, sgombri, sugarelli e melù indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;
- d) la zona di cattura registrata nel giornale di pesca della nave e i dati VMS relativi alla nave in questione.»;

26) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

«Articolo 89

Monitoraggio della pesatura

1. La pesatura delle catture di aringhe, sgombri, sugarelli e melù provenienti dalla nave viene monitorata per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, è monitorata la pesatura dell'intero carico. Per gli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù congelati si procede al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato XVIII.

2. Oltre a quelli indicati all'articolo 88 del presente regolamento, sono sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:

- a) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri, sugarelli e melù indicati nei registri di pesatura presso pesce pubbliche o private e i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;
- b) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli registrati su qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento;
- c) i numeri identificativi specifici delle autocisterne indicati sul registro ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3. Una volta concluse le operazioni di sbarco si controlla che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave in ottemperanza alle norme speciali della presente sezione.

4. Tutte le attività di controllo contemplate dal presente articolo e dall'articolo 107 del presente regolamento sono documentate. La relativa documentazione è conservata per almeno tre anni.»;

27) nel titolo IV, l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

«CAPO III

Distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico»;

28) all'articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico è indicato il numero di individui di cui agli articoli 64, paragrafo 1, lettera f) e 66, paragrafo 3, lettera e), del regolamento sul controllo se il relativo contingente è gestito sulla base di individui.»;

29) l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 91

Formati delle distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico

1. Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi alle distinte di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico tra acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri e le autorità competenti di cui agli articoli 63 e 67 del regolamento sul controllo.

2. I dati che devono essere registrati dagli acquirenti registrati, dai centri d'asta registrati o da altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri nelle rispettive distinte di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico conformemente alle norme dell'Unione sono altresì obbligatori negli scambi fra Stati membri.

3. I dati di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento sul controllo trasmessi per le operazioni nei precedenti 36 mesi dallo Stato membro sul cui territorio sono avvenuti la prima vendita o assunzione in carico sono comunicati da tale Stato membro su richiesta dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro sul cui territorio è avvenuto lo sbarco dei prodotti della pesca. La risposta alle richieste viene generata automaticamente e trasmessa senza indugio.

4. Gli Stati membri:
- a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
 - b) adottano tutte le misure idonee a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente regolamento; e
 - c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
5. In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.
6. Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 5 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono comunicate alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che acquistino efficacia.»;

30) l'articolo 96 è abrogato;

31) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Articolo 107

Ispezione degli sbarchi di determinate specie pelagiche

Per gli sbarchi di aringhe, sgombri, sugarelli e melù previsti dall'articolo 78 del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionato accuratamente almeno il 7,5 % dei quantitativi sbarcati di ciascuna specie e almeno il 5 % degli sbarchi.»;

32) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Articolo 112

Controllo dei prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso

I funzionari verificano che i prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1379/2013 siano conformi alle condizioni di cui allo stesso articolo 30 e all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 508/2014 (*)

(*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;

33) all'articolo 126, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca conformemente al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per tutte le infrazioni di cui trattasi.»;

34) all'articolo 131, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129, paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2. La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui limiti di capacità di pesca dello Stato membro che rilascia la licenza di cui all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1380/2013.»;

35) nel titolo VIII il capo I è soppresso.

36) all'articolo 139, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca viene determinata in relazione alle possibilità di pesca disponibili al termine di ciascun periodo prestabilito per lo Stato membro interessato, tenendo conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (*), della riassegnazione delle possibilità di pesca disponibili ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sul controllo e della detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento sul controllo.

3. Lo scambio di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per un determinato periodo non è consentito dopo l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del suddetto periodo.

(*) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).»;

37) nel titolo XI è aggiunto il seguente capo I bis:

«CAPO I bis

Regole per lo scambio di dati

Articolo 146 bis

Il presente capo stabilisce regole dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (*).

Articolo 146 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) "strato di trasporto", la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messi a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato;
- b) "relazione", le informazioni registrate in formato elettronico;
- c) "messaggio", la relazione nel suo formato per la trasmissione;
- d) "richiesta", un messaggio elettronico contenente una richiesta di una serie di relazioni.

Articolo 146 quater

Principi generali

1. Tutti i messaggi sono scambiati sulla base della norma P1000 del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT). Sono utilizzati esclusivamente campi di dati, componenti fondamentali, oggetti e messaggi adeguatamente formattati in linguaggio XML (extensible markup language) conformemente all'XSD (XML Schema Definition) basato sulle librerie di standardizzazione dell'UN/CEFACT.

2. I formati della relazione sono basati sulle norme UN/CEFACT di cui all'allegato XII e sono messi a disposizione sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

3. Per tutti i messaggi sono utilizzati l'XSD e i codici che figurano sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
4. La data e l'ora sono trasmesse in tempo universale coordinato (UTC).
5. Tutte le relazioni devono avere un identificativo di relazione unico.
6. Un identificativo unico della bordata di pesca in forma leggibile in chiaro viene utilizzato per collegare il registro di pesca con i dati della dichiarazione di sbarco, della dichiarazione di trasbordo, delle distinte di vendita, della dichiarazione di assunzione in carico e del documento di trasporto.
7. Le relazioni relative ai pescherecci dell'Unione includono il numero di identificazione del peschereccio, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (**).
8. Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano i documenti di attuazione disponibili sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.

Articolo 146 quinquies

Trasmissione dei messaggi

1. Tutte le trasmissioni che utilizzano lo strato di trasporto sono pienamente automatizzate e immediate.
2. Prima della trasmissione di un messaggio, l'emittente effettua un controllo automatico per verificare che il messaggio sia corretto sulla base della serie minima di norme di convalida e verifica disponibili nel registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
3. Il ricevente comunica all'emittente l'avvenuta ricezione del messaggio inviando un messaggio di ritorno basato sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali. I messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e le risposte a una richiesta non ricevono un messaggio di ritorno.
4. Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello di emittente e quest'ultimo sia impossibilitato a inviare messaggi, ne informa tutti i riceventi. L'emittente adotta immediatamente le misure adeguate per risolvere il problema. Tutti i messaggi da inviare a un ricevente sono archiviati fino alla risoluzione del problema.
5. Qualora si verifichi un guasto tecnico a livello di ricevente e quest'ultimo sia impossibilitato a ricevere messaggi, ne informa tutti gli emittenti. Il ricevente adotta immediatamente le misure adeguate per risolvere il problema.
6. Dopo la riparazione di un guasto tecnico a livello di emittente, quest'ultimo invia quanto prima i messaggi rimasti in sospeso. È ammesso l'uso di una procedura manuale di follow-up.
7. Dopo la riparazione di un guasto tecnico a livello di ricevente, i messaggi mancanti vengono inviati dietro richiesta. È ammesso l'uso di una procedura manuale di follow-up.
8. Tutti gli emittenti, i riceventi e la Commissione stabiliscono procedure di *failover* per garantire la prosecuzione delle operazioni.

Articolo 146 sexies

Rettifiche

Le rettifiche apportate alle relazioni sono registrate nello stesso formato della relazione originale, indicando che la relazione è una correzione basata sulla norma UN/CEFACT P1000-1: Principi generali.

Articolo 146 septies

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

1. Il sistema da utilizzare per lo scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci tra gli Stati membri, come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo posizione del peschereccio sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 7.

2. I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci.
3. I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di rispondere alle richieste di dati relativi al sistema di controllo dei pescherecci per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti.

Articolo 146 octies

Scambio di dati sulle attività di pesca

1. Il formato da utilizzare per lo scambio di dati del giornale di pesca, della notifica preventiva, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 17, 22 e 24 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo attività di pesca sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 3.
2. I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado altresì di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca per bordate di pesca iniziate nei 36 mesi precedenti.

Articolo 146 nonies

Scambio di dati relativi alle vendite

1. Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle note di vendita e sulla dichiarazione di assunzione in carico di cui agli articoli 63 e 67 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, è l'XSD del campo vendita sulla base della norma UN/CEFACT P1000 — 5.
2. Quando i dati del documento di trasporto di cui all'articolo 68 del regolamento sul controllo sono scambiati tra gli Stati membri come pure tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, il formato utilizzato si basa sulla norma UN/CEFACT P1000 — 5.
3. I sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, come pure di rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico per operazioni avvenute nei 36 mesi precedenti.

Articolo 146 decies

Trasmissione di dati aggregati sulle catture

1. Gli Stati membri di bandiera utilizzano l'XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000 — 12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008.
2. I dati della relazione di cattura sono aggregati sulla base del mese in cui tali catture sono avvenute.
3. I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Quando una relazione di cattura deve essere trasmessa in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio e prima dello sbarco, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l'indicazione "trasportati a bordo". Entro il 15° giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.
4. Quando la legislazione dell'Unione prevede che gli stock o le specie siano indicati in diverse relazioni di cattura con differenti livelli di aggregazione, tali stock o specie sono indicati esclusivamente nella relazione più dettagliata richiesta.

Articolo 146 undecies

Modifiche ai formati XLM e ai documenti di attuazione

1. Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 *septies*, 146 *octies* e 146 *nonies*, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono chiaramente indicate nel registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea, con l'indicazione della data in cui entra in vigore la modifica. Tali modifiche entrano in vigore in un periodo compreso tra 6 e 18 mesi dalla data in cui sono state decise. Tale termine è stabilito dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

(*) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(**) Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).»;

38) all'articolo 164, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o di accordi di partenariato sulla pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi di cui l'Unione sia parte contraente o parte cooperante non contraente, comunicare le informazioni rilevanti in merito agli inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o alle infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 (*).

(*) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;

39) l'allegato V è soppresso;

40) l'allegato VI è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

41) l'allegato VII è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento;

42) gli allegati VIII e XI sono soppressi;

43) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento;

44) l'allegato XII è sostituito dal testo dell'allegato IV del presente regolamento;

45) l'allegato XXIII è sostituito dal testo dell'allegato V del presente regolamento;

46) l'allegato XXVI è sostituito dal testo dell'allegato VI del presente regolamento;

47) l'allegato XXVII è sostituito dal testo dell'allegato VII del presente regolamento;

48) l'allegato XXX è sostituito dal testo dell'allegato VIII del presente regolamento;

49) l'allegato XXXI è soppresso.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 500/2001 è abrogato.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 146 *quinquies*, paragrafo 1, è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016. Conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812, la voce 5 dell'allegato XXX relativa a infrazioni gravi connesse con l'inadempimento dell'obbligo di sbarcare le catture di taglia inferiore a quella minima si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO III

«ALLEGATO X

ISTRUZIONI PER I COMANDANTI DEI PESCHERECCI CHE SONO TENUTI A COMPLETARE E PRESENTARE IL GIORNALE DI PESCA E A COMPLETARE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SBARCO O TRASBORDO

Le seguenti informazioni generali e minime sulle attività di pesca della nave o delle navi sono registrate nel giornale di pesca in conformità agli articoli 14, 15, 21, 22, 23 e 24 del regolamento sul controllo e al titolo III, capi I, II e III del presente regolamento, fatti salvi altri elementi o norme specifici previsti dalla legislazione dell'Unione, dalle autorità nazionali di uno Stato membro o di un paese terzo o da una organizzazione regionale per la gestione della pesca.

1. ISTRUZIONI RELATIVE AL GIORNALE DI PESCA

I comandanti di tutti i pescherecci che partecipano a un'operazione di pesca devono tenere un giornale di pesca, indicando i quantitativi catturati e detenuti a bordo, in modo evitare la doppia registrazione delle catture.

In un giornale di pesca in formato cartaceo durante la stessa bordata di pesca i dati obbligatori sono registrati in ogni pagina.

Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca		
Giornale di pesca in formato cartaceo Riferimento Numero	Nome del dato (M = Obbligatorio) (Mandatory) (O = Facoltativo) (Optional) (cif = Obbligatorio se applicabile) (Compulsory if applicable)	Descrizione e/o orari da registrare
(1)	Nome del peschereccio (i) (M) Indicativo internazionale di chiamata (M) Numero(i) CFR (M) Numero(i) GFCM, ICCAT (cif)	Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio. Queste informazioni devono essere registrate nel giornale di pesca in formato cartaceo sotto quelle relative al peschereccio per il quale viene compilato il giornale di pesca. Il numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio è il numero unico assegnato a un peschereccio dell'Unione da uno Stato membro quando il peschereccio incorpora per la prima volta la flotta dell'Unione (!). Nel caso dei pescherecci che effettuano attività di pesca regolamentate al di fuori delle acque dell'Unione (cif) sono indicati i numeri di registro GFCM o ICCAT.
(2)	Identificazione esterna (M)	Lettere e numeri di immatricolazione esterni riportati sul lato dello scafo. Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.
(3)	Nome e indirizzo del comandante (M)	Indicare nome, cognome e indirizzo completo del comandante (nome della via, numero civico, città, codice postale, Stato membro o paese terzo). Qualora la pesca venga effettuata in coppia, devono essere registrate le stesse informazioni per il secondo peschereccio.
(4)	Data, ora e porto di partenza (M)	Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo prima dell'uscita del peschereccio dal porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora nel formato HH-MM (ora locale). I messaggi elettronici di partenza sono inviati prima dell'uscita del peschereccio dal porto. La data e l'ora sono registrate in tempo universale coordinato (UTC). Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca

Giornale di pesca in formato cartaceo Riferimento Numero	Nome del dato (M = Obbligatorio) (<i>Mandatory</i>) (O = Facoltativo) (<i>Optional</i>) (cif = Obbligatorio se applicabile) (<i>Compulsory if applicable</i>)	Descrizione e/o orari da registrare
(5)	Data, ora e porto di arrivo (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora prevista nel formato HH-MM (ora locale).</p> <p>I messaggi elettronici di arrivo nel porto sono inviati prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data e l'ora prevista sono registrate in tempo universale coordinato (UTC).</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>
(6)	Data e porto di sbarco se diverso da (5) (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca prima dell'ingresso del peschereccio nel porto. La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora prevista nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>
(7)	Data, ora e luogo di trasbordo Nome, identificazione esterna, indicativo internazionale di chiamata, bandiera, numero CFR o IMO e porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente (M)	<p>Sono registrati nel giornale di pesca in formato cartaceo in caso di trasbordo prima dell'inizio delle operazioni.</p> <p>La data viene registrata nel formato GG-MM-AAAA e l'ora nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico.</p> <p>Nel giornale di pesca elettronico il porto è registrato utilizzando i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p> <p>I paesi terzi sono registrati utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3.</p> <p>Il numero di identificazione del registro della flotta comunitaria (CFR) è registrato nel caso di pescherecci dell'Unione. Il numero IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) è registrato nel caso di pescherecci di paesi terzi.</p> <p>Quando è richiesta la posizione geografica, sono registrate la latitudine e la longitudine in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti se viene utilizzato un GPS (formato WGS 84).</p>

Informazioni relative agli attrezzi da pesca

(8)	Tipo di attrezzo (M)	Il tipo di attrezzo utilizzato viene indicato utilizzando i codici di cui all'allegato XI, colonna 1.
(9)	Dimensioni delle maglie (M)	Sono indicate in millimetri (maglia tesa).
(10)	Dimensioni dell'attrezzo (M)	Le dimensioni dell'attrezzo, quali misura e numero, sono indicate sulla base delle specifiche di cui all'allegato XI, colonna 2.

Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca

Giornale di pesca in formato cartaceo Riferimento Numero	Nome del dato (M = Obbligatorio) (<i>Mandatory</i>) (O = Facoltativo) (<i>Optional</i>) (cif = Obbligatorio se applicabile) (<i>Compulsory if applicable</i>)	Descrizione e/o orari da registrare
(11)	Data (M)	La data di ogni giorno in mare viene registrata in una nuova riga (giornale in formato cartaceo) o relazione (giornale in formato elettronico) e corrisponde a ogni giorno in mare. Se del caso, la data di ogni nuova operazione di pesca è registrata in una nuova riga.
(12)	Numero di operazioni di pesca (M)	Il numero delle operazioni di pesca è indicato sulla base delle specifiche di cui all'allegato XI, colonna 3.
(13)	Tempo di pesca (O) Ora di calata e di ritiro dell'attrezzo (cif) Profondità di pesca (cif) Durata totale (O)	La durata totale di tutte le attività connesse con le operazioni di pesca (ricerca del pesce, cala, traino e recupero di attrezzi mobili nonché posa, immersione, ritiro o riposizionamento di attrezzi fissi e prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso) è indicata in minuti e equivale al numero di ore trascorse in mare, meno il tempo trascorso per raggiungere una zona di pesca, spostarsi da una zona all'altra e tornare da una zona di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione. Per il tempo di calata e ritiro degli attrezzi, l'ora viene registrata nel formato HH-MM (ora locale) (giornale di pesca in formato cartaceo) o in tempo universale coordinato (UTC) nel caso del giornale di pesca in formato elettronico. La profondità di pesca è registrata come profondità media espressa in metri.
(14)	Posizione e area geografica di pesca (M)	La zona geografica di cattura è rappresentata dall'area in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture con la massima precisione possibile. <i>Esempi:</i> Nelle acque dell'Atlantico nordorientale (zona FAO 27) <u>fino alla divisione e riquadro statistico CIEM</u> (ad esempio, IVa 41E7, VIIIb 20E8). I riquadri statistici CIEM forniscono una griglia che copre la zona compresa tra 36° N e 85° 30' N e 44° W e 68° 30' E. Le righe della latitudine, con intervalli di 30', sono numerate (due cifre) da 01 a 99. Le colonne della longitudine, con intervalli di 1°, sono codificate sulla base di un sistema alfanumerico, cominciando da A0, utilizzando una lettera differente per ciascun blocco di 10°, fino a M8, con l'esclusione di I. Nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero (zona FAO 37) <u>fino alla sottozona e riquadro statistico GFCM</u> (ad esempio, 7 M27B9). I numeri dei rettangoli nella griglia statistica GFCM sono costituiti da codici a 5 cifre: i) la latitudine è indicata da un codice a 3 caratteri (una lettera e due numeri), con un'estensione massima da M00 (30° N) fino a M34 (47° 30' N); ii) la longitudine è indicata da un codice composto da una lettera e un numero. Le lettere vanno da A a J e sono associate a un numero compreso tra 0 e 9. L'estensione massima è compresa tra A0 (6° W) a J5 (42° E). Nelle acque dell'Atlantico nordoccidentale compresa la NAFO (zona FAO 21) e nelle acque dell'Atlantico centrorientale inclusa la zona Copace (zona FAO 34) <u>fino alla divisione o sottodivisione FAO</u> (ad esempio, 21.3.M o 34.3.5). Per le altre zone FAO, <u>fino alla sottozona FAO</u> se disponibile (ad esempio, FAO 31 per l'Atlantico centroccidentale e FAO 51.6 per l'Oceano Indiano occidentale).

Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca

Giornale di pesca in formato cartaceo Riferimento Numero	Nome del dato (M = Obbligatorio) (<i>Mandatory</i>) (O = Facoltativo) (<i>Optional</i>) (cif = Obbligatorio se applicabile) (<i>Compulsory if applicable</i>)	Descrizione e/o orari da registrare
		<p>Tuttavia, possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali il peschereccio ha pescato nel corso di una giornata (O).</p> <p>Nelle zone GFCM e ICCAT la posizione geografica (latitudine/longitudine) viene registrata inoltre per ciascuna operazione di pesca o a mezzogiorno se in tale giorno non è stata effettuata alcuna operazione di pesca.</p> <p>Quando è richiesta la posizione geografica, sono registrate la latitudine e la longitudine in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti se viene utilizzato un GPS (formato WGS 84).</p> <p>Zone di pesca di paesi terzi, zona di una organizzazione regionale per la gestione della pesca e alto mare: indicare la o le zone di pesca dei paesi non Stati membri o la e le zone di pesca di una organizzazione regionale per la gestione della pesca o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione di uno Stato o non disciplinate da una organizzazione regionale per la gestione della pesca, utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3 e altri codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea, ad esempio, NOR = Norvegia, NAFO = XNW, NEAFC = XNE e XIN per le zone di alto mare.</p>
(15)(16)	Catture effettuate e conservate a bordo (M)	<p>Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.</p> <p>La cattura di ciascuna specie deve essere registrata in chilogrammi di peso vivo equivalente.</p> <p>Vengono registrati tutti i quantitativi di ciascuna specie catturata e conservata a bordo <u>al di sopra di 50 kg di peso vivo equivalente</u>. La soglia dei 50 kg si applica non appena le catture di una specie superano i 50 kg. Tali quantitativi comprendono quelli messi da parte per il consumo da parte dei membri dell'equipaggio.</p> <p>Le catture di dimensioni legali sono registrate utilizzando il codice generale LSC (<i>Legally Size Catches</i>).</p> <p>Le catture di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono registrate <u>separatamente</u> dalle catture di dimensioni legali utilizzando il codice generale BMS (<i>Below Minimum Size</i>).</p> <p>Qualora le catture siano conservate in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo e il numero preciso delle unità utilizzate.</p> <p>In alternativa, le catture detenute a bordo in tali unità possono essere registrate in chilogrammi di peso vivo (O).</p> <p>Nel Mar Baltico (solo per il salmone) e nella zona GFCM (solo per il tonno, il pesce spada e gli squali altamente migratori) e, se applicabile, in altre zone, viene registrato il numero di pesci catturato per giorno.</p> <p>Se il numero di colonne è insufficiente, si utilizza una nuova pagina.</p>
(15)(16)	Stime dei rigetti (M)	<p>Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.</p> <p>Il rigetto di ciascuna specie deve essere registrato in chilogrammi di peso vivo equivalente.</p>

Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate di pesca		
Giornale di pesca in formato cartaceo Riferimento Numero	Nome del dato (M = Obbligatorio) (<i>Mandatory</i>) (O = Facoltativo) (<i>Optional</i>) (cif = Obbligatorio se applicabile) (<i>Compulsory if applicable</i>)	Descrizione e/o orari da registrare
		<p><u>Specie non soggette all'obbligo di sbarco:</u></p> <p>Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie <u>al di sopra di 50 kg di peso vivo equivalente</u> viene registrato conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture utilizzando il codice generale DIS.</p> <p>Con le stesse modalità sono registrati i rigetti delle specie catturate come esche vive e registrate nel giornale di pesca.</p> <p><u>Specie che beneficiano di deroga dall'obbligo di sbarco ^(?):</u></p> <p>Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie viene registrato integralmente conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture utilizzando il codice generale DIS.</p> <p>Il rigetto di quantitativi di ciascuna specie alla quale si applicano specificamente <u>le esenzioni de minimis</u> viene registrato integralmente conformemente alle norme stabilite per la registrazione delle catture <u>separatamente</u> dagli altri rigetti utilizzando il codice generale DIM.</p>
(15)(16)	Catture, catture accessorie accidentali e rilascio di altri animali o organismi marini (M)	<p>Nella zona GFCM le seguenti informazioni sono registrate <u>separatamente</u> per ciascuna cattura, o cattura accessoria accidentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — catture giornaliere di corallo rosso, compresa l'attività di pesca per zona e profondità, — catture accessorie accidentali e rilascio di uccelli marini, — catture accessorie accidentali e rilascio di foche monache, — catture accessorie accidentali e rilascio di tartarughe marine, — catture accessorie accidentali e rilascio di cetacei. <p>Se del caso, gli animali marini rilasciati in mare sono registrati utilizzando il codice generale RET.</p> <p>Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3 o, se non disponibili, i codici pubblicati sulla pagina del registro dei dati di riferimento (<i>Master Data Register</i>) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.</p>

(¹) Come indicato all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(²) Come indicato all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, in particolare:

- specie per le quali la pesca è vietata e che sono indicate come tali in un atto legislativo dell'Unione adottato nell'ambito della politica comune della pesca,
- specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema,
- catture rientranti nelle esenzioni de minimis,
- pesci che evidenziano danni causati da predatori.

2. ISTRUZIONI RIGUARDANTI LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

Qualora i prodotti della pesca siano stati sbarcati o trasbordati, e siano stati pesati utilizzando sistemi approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, a bordo del peschereccio che ha effettuato le catture, del peschereccio cedente o di quello ricevente, il peso effettivo dei quantitativi sbarcati o trasbordati è espresso in chilogrammi di peso del prodotto sulla dichiarazione di sbarco o trasbordo per ogni specie indicando:

- a) la presentazione del pesce (riferimento n. 17 nel giornale di pesca in formato cartaceo), utilizzando i codici di cui alla tabella 1 dell'allegato I (M);

- b) l'unità di misura per i quantitativi sbarcati o trasbordati (n. di riferimento 18 nel giornale di pesca in formato cartaceo); indicare il peso dell'unità in chilogrammi di peso del prodotto. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di pesca (M);
- c) il peso totale per specie sbarcata o trasbordata (n. di riferimento 19 nel giornale di pesca in formato cartaceo); indicare il peso dei quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie (M);

Le catture di dimensioni legali sono registrate utilizzando il codice generale LSC (*Legally Size Catches*). Le catture di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono registrate separatamente dalle catture di dimensioni legali utilizzando il codice generale BMS (*Below Minimum Size*). Sono utilizzati i codici delle specie FAO alfa-3.

- d) il peso deve corrispondere al peso del prodotto del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione a bordo. I pertinenti coefficienti di conversione devono essere successivamente applicati dalle autorità competenti negli Stati membri per calcolare il peso vivo equivalente, in conformità all'articolo 49 del presente regolamento;
- e) la firma del comandante (riferimento n. 20 nel giornale di pesca in formato cartaceo) (M);
- f) la firma e il nome e l'indirizzo dell'agente e dell'osservatore se de caso (riferimento n. 21 nel giornale di pesca in formato cartaceo);
- g) la pertinente zona geografica di cattura: zona FAO, sottozona e sottodivisione, divisione CIEM, NAFO, sottozona NEAFC, zona Copace, sottozona GFCM o zona di pesca di un paese terzo (riferimento n. 22 nel giornale di pesca in formato cartaceo). Ciò va applicato nella stessa maniera indicata per le informazioni sulla posizione e la zona geografica di cui sopra (M).

3. ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI PER LA REGISTRAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA NEL GIORNALE DI PESCA

Le seguenti informazioni supplementari sono registrate nel giornale di pesca dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in relazione al tempo trascorso in attività di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca:

- a) tutte le informazioni previste nella presente sezione sono registrate nel giornale di pesca in formato cartaceo tra i riferimenti n. (15) e (16) del giornale;
- b) per la registrazione dell'ora si utilizza il tempo universale coordinato (UTC);
- c) la latitudine e la longitudine sono registrate in gradi e minuti se non viene utilizzato un GPS e in gradi decimali e minuti (formato WGS 84) se viene utilizzato un GPS;
- d) le specie sono registrate utilizzando i codici delle specie ittiche FAO alfa-3.

3.1. Informazioni relative allo sforzo di pesca

- a) *Attraversamento di una zona di sforzo*

Quando un peschereccio autorizzato attraversa una zona di sforzo senza svolgere attività di pesca in tale zona, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

- la data,
- la zona di sforzo,
- le date e gli orari di ogni entrata/uscita,
- la posizione di ogni entrata e uscita in latitudine e longitudine,

- le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'entrata,
- la parola "attraversamento".

b) *Entrata in una zona di sforzo*

Quando il peschereccio entra in una zona di sforzo in cui è probabile che svolga attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

- la data,
- la parola "entrata",
- la zona di sforzo,
- la posizione in latitudine e longitudine,
- l'ora di entrata,
- le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'entrata, e
- le specie bersaglio.

c) *Uscita da una zona di sforzo*

Quando un peschereccio esce da una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca ed entra in un'altra zona di sforzo nella quale intende svolgere un'attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

- la data,
- la parola "entrata",
- la posizione in latitudine e longitudine,
- la nuova zona di sforzo,
- l'ora di uscita/entrata,
- le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita/entrata, e
- le specie bersaglio.

Quando un peschereccio esce da una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca e non svolgerà altre attività di pesca nella stessa zona, deve essere completata una riga supplementare o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

- la data,
- la parola "uscita",
- la posizione in latitudine e longitudine,
- la zona di sforzo,
- l'ora della partenza,

- le catture conservate a bordo per specie al momento dell'uscita, e
- le specie bersaglio.

d) *Attività di pesca transzonali* ⁽¹⁾

Quando il peschereccio svolge attività di pesca transzonali, deve essere compilata una riga supplementare nel giornale di pesca in formato cartaceo o una dichiarazione elettronica. Devono essere inserite le seguenti informazioni:

- la data,
- la parola "transzonale",
- l'ora della prima uscita e la relativa zona di sforzo,
- la posizione della prima entrata in latitudine e longitudine,
- l'ora dell'ultima entrata e la relativa zona di sforzo,
- la posizione dell'ultima uscita in latitudine e longitudine,
- le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita/entrata, e
- le specie bersaglio.

e) *Informazioni supplementari per i pescherecci che utilizzano attrezzi fissi*

- Quando il peschereccio cala o cala nuovamente attrezzi fissi, devono essere inserite le seguenti informazioni:
 - la data,
 - la zona di sforzo,
 - la posizione in latitudine e longitudine,
 - le parole "cala" o "nuova cala",
 - l'ora.
- Quando il peschereccio ha completato operazioni con attrezzi fissi:
 - la data,
 - la zona di sforzo,
 - la posizione in latitudine e longitudine,
 - la parola "fine",
 - l'ora.

3.2. Informazioni relative alla comunicazione dei movimenti della nave

Quando un peschereccio che effettua attività di pesca è tenuto a trasmettere, in conformità all'articolo 28 del regolamento sul controllo, una relazione sullo sforzo di pesca alle autorità competenti, devono essere indicate le informazioni seguenti oltre a quelle di cui al punto 3.1:

- a) la data e l'ora della comunicazione;
- b) la posizione geografica del peschereccio in latitudine e longitudine;

⁽¹⁾ I pescherecci che rimangono all'interno di una zona di sforzo che non supera le 5 miglia nautiche da entrambe le parti della linea di demarcazione tra due zone di sforzo sono tenuti a registrare la loro prima entrata e ultima uscita durante un periodo di 24 ore

-
- c) il mezzo di comunicazione utilizzato e, eventualmente, la stazione radio utilizzata; e
 - d) il destinatario o i destinatari della comunicazione.»
- _____

ALLEGATO IV

«ALLEGATO XII

NORME PER GLI SCAMBI DI DATI ELETTRONICI

Il formato per lo scambio di dati elettronici si basa sulla norma UN/CEFACT P1000. Gli scambi di dati relativi ad attività commerciali simili sono raggruppati in ambiti e specificati nei documenti BRS (*Business Requirements Specifications* — Specifiche dei requisiti commerciali)

Sono disponibili norme per:

P1000 – 1; Principi generali

P1000 – 3; Ambito attività di pesca

P1000 – 5; Ambito vendite

P1000 – 7; Ambito posizione della nave

P1000 – 12; Ambito relazione sui dati aggregati di cattura

I documenti BRS e le traduzioni informatizzate (XSD — *XML Schema Definition*) sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio di dati.»

ALLEGATO V

«ALLEGATO XXIII

ELENCO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI DI SORVEGLIANZA RIGUARDANTI AVVISTAMENTI E RILEVAMENTI DI PESCHERECCI**Informazioni di carattere generale**

1. Riferimento della relazione di sorveglianza
2. Data e ora dell'avvistamento o rilevamento (UTC)
3. Stato membro di origine e denominazione dell'autorità unica
4. Tipo e identificazione dell'aeromobile di sorveglianza
5. Posizione e localizzazione dell'aeromobile di sorveglianza al momento dell'avvistamento o rilevamento

Informazioni sul peschereccio

6. Stato di bandiera
7. Nome
8. Porto di immatricolazione e numero di immatricolazione esterno
9. Indicativo internazionale di chiamata radio
10. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale
11. Numero del registro della flotta comunitaria
12. Descrizione
13. Tipo
14. Posizione e localizzazione iniziali al momento dell'avvistamento o rilevamento
15. Prua e velocità iniziali al momento dell'avvistamento o rilevamento
16. Attività

Altre informazioni

17. Mezzo di avvistamento o rilevamento
18. Contatto con il peschereccio
19. Informazioni sulle comunicazioni con il peschereccio
20. Registrazione dell'avvistamento o rilevamento
21. Osservazioni
22. Allegati
23. Funzionario responsabile della relazione e firma

Istruzioni per la compilazione delle relazioni di sorveglianza

1. Presentare informazioni il più complete possibile.
2. Posizione in latitudine e longitudine e localizzazione dettagliata (divisione CIEM, sottozona geografica GFCM sottozona NAFO, NEAFC o Copace, zona, sottozona e divisione FAO e, a terra, porto).

3. Stato di bandiera, nome del peschereccio, porto di immatricolazione, numero di immatricolazione esterno, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO; informazioni che possono essere viste o rilevate o osservate sulla nave medesima o comunicate tramite contatto radio con la stessa (precisare la fonte di informazione).
4. Descrizione visiva del peschereccio: marcature distintive, se del caso: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o no. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo ecc.
5. Tipo di nave e attrezzi avvistati: ad esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto (classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci della FAO).
6. Attività della nave avvistata o rilevata, a seconda del caso: specificare, per ciascuna attività, se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala o salpamento di attrezzi da pesca, in attività di trasbordo, traino, transito, ancoraggio o in qualsiasi altra attività (da specificare), indicando la data, l'ora, la posizione, la prua e la velocità del peschereccio per ciascuna attività.
7. Mezzo di avvistamento o rilevamento, a seconda dei casi: informazioni sulle modalità dell'avvistamento o rilevamento, quali contatto visivo, VMS, radar, traffico radio o altre (da specificare).
8. Contatto con il peschereccio: indicare se vi è stato un contatto (SÌ/NO) e il relativo mezzo di comunicazione (radio o altro, da specificare).
9. Informazioni sulle comunicazioni: riassumere le eventuali comunicazioni con il peschereccio, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo del peschereccio avvistato/rilevato.
10. Registrazione dell'avvistamento o rilevamento: indicare le modalità di registrazione dell'avvistamento o rilevamento (foto, video, audio, relazione scritta).
11. Osservazioni: indicare eventuali altre osservazioni.
12. Dispositivi: se possibile, allegare una fotografia o uno schizzo della nave (disegnare il profilo della nave, indicando eventuali strutture distintive, profilo, alberi e marcature utili ai fini dell'identificazione).

Istruzioni dettagliate per la compilazione delle relazioni sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Norme per lo scambio elettronico di relazioni di sorveglianza:

L'XSD per lo scambio elettronico di relazioni di sorveglianza è disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio.»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XXVI

FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO

FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO DATI DELL'OSSERVATORE

Nome	
Nominato da (autorità competente)	
Assegnato da (autorità da cui dipende)	
Data di inizio	
Data di cessazione	

DATI DEL PESCHERECCIO

Tipo	
Stato di bandiera	
Nome	
Numero del registro della flotta comunitaria	
Identificatore esterno	
IRCS	
Numero IMO	
Potenza di propulsione del motore	
Lunghezza fuori tutto	

TIPI DI ATTREZZI A BORDO

1.	
2.	
3.	

ATTREZZO OSSERVATO, IN USO DURANTE LA BORDATA DI PESCA

1.	
2.	
3.	

DATI SULLE OPERAZIONI DI PESCA

Numero di riferimento dell'operazione di pesca (se pertinente)	
Data	
Tipo di attrezzo usato	
Dimensioni	
Dimensione delle maglie	
Accessori applicati	
Ora di inizio dell'operazione Ora di conclusione dell'operazione	
Posizione di inizio dell'operazione	
Profondità all'inizio	
Profondità a fine operazione	
Posizione a fine operazione	

CATTURE		Specie	Conservate	Rigettate in mare
Stima delle quantità di ciascuna specie in kg di peso vivo equivalente	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			
Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			
Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di peso vivo equivalente	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			
Stima in kg totali di peso vivo equivalente della cattura	Taglie minime di riferimento per la conservazione			
	Taglie inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione.			

OSSERVAZIONI DI NON CONFORMITÀ

RIEPILOGO DI FINE BORDATA DI PESCA

FIRMA DELL'OSSERVATORE

DATA»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO XXVII

RELAZIONI DI ISPEZIONE

INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI DI ISPEZIONE

Istruzioni per la compilazione delle relazioni di ispezione:

Presentare informazioni il più complete possibile. Le informazioni sono registrate se applicabili e disponibili. Istruzioni dettagliate per la compilazione delle relazioni sono disponibili sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

Norme per lo scambio elettronico di relazioni di ispezione:

L'XSD per lo scambio elettronico di relazioni di ispezione è disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. Sullo stesso sito web sono disponibili anche i documenti di attuazione da utilizzare per lo scambio.

MODULO 1: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN MARE

1. **Riferimento della relazione di ispezione** (*)
2. **Stato membro e autorità di ispezione** (*)
3. Nave di ispezione (bandiera, nome e numero di immatricolazione esterno) (*)
4. Indicativo internazionale di chiamata (*)
5. Data dell'ispezione (inizio) (*)
6. Ora dell'ispezione (inizio) (*)
7. Data dell'ispezione (termine) (*)
8. Ora dell'ispezione (termine) (*)
9. Posizione della nave di ispezione (latitudine e longitudine) (*)
10. Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca) (*)
11. Ispettore principale (*)
12. Nazionalità
13. Secondo ispettore (*)
14. Nazionalità
15. **Informazioni sulla nave ispezionata (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera)** (*)
16. Posizione e localizzazione della nave se diverse da quelle della nave di ispezione (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca) (*)
17. Tipo di nave (*)
18. Certificato di immatricolazione (*)
19. Indicativo internazionale di chiamata (*)

20. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*)
21. Numero del registro della flotta comunitaria (*)
22. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
23. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
24. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
25. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
26. Chiamata via radio preimbarco
27. Giornale di pesca compilato prima dell'ispezione
28. Scaletta di imbarco (*)
29. Identificazione degli ispettori
30. **Infrazioni o osservazioni** (*)
31. **Ispezioni di documenti e autorizzazioni** (*)
32. Certificato di immatricolazione (*)
33. Controllo della potenza del motore
34. Dati della licenza di pesca (*)
35. Dati dell'autorizzazione di pesca (*)
36. VMS operativo (*)
37. Controllo elettronico a distanza operativo (*)
38. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*)
39. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*)
40. Riferimento della notifica preventiva (*)
41. Scopo della notifica (*)
42. Certificato della stiva
43. Piano di stivaggio
44. Tabelle di indicazione dello spazio libero per le cisterne d'acqua di mare refrigerata
45. Certificato per sistemi di pesatura a bordo
46. Appartenenza a un'organizzazione di produttori
47. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data) (*)
48. **Infrazioni o osservazioni** (*)
49. **Ispezione delle catture** (*)
50. Informazioni sulle catture a bordo (specie, quantitativi in peso vivo equivalente, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, zona di cattura) (*)

51. Margine di tolleranza per specie (*)
52. Registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima (*)
53. Stivaggio separato di stock demersali soggetti a piani pluriennali (*)
54. Stivaggio separato di pesci di taglia inferiore a quella minima (*)
55. Controllo della pesatura, conteggio di casse/contenitori, tabelle di indicazione dello spazio libero o campionamento
56. Informazioni sulla registrazione dei rigetti (specie, quantitativi) (*)
57. **Infrazioni o osservazioni** (*)
58. **Ispezione degli attrezzi** (*)
59. Informazioni sugli attrezzi (tipo) (*)
60. Informazioni sul fissaggio delle reti o dei dispositivi (tipo) (*)
61. Informazioni sulle dimensioni delle maglie (*)
62. Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore) (*)
63. Marcatura dell'attrezzo
64. **Infrazioni o osservazioni** (*)
65. **Osservazioni degli ispettori** (*)
66. **Osservazioni del comandante** (*)
67. **Misure adottate** (*)
68. **Firma degli ispettori** (*)
69. **Firma del comandante** (*)

(*) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

MODULO 2: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN FASE DI TRASBORDO

1. **Riferimento della relazione di ispezione** (*)
2. **Stato membro e autorità di ispezione** (*)
3. Nave di ispezione (bandiera, nome e numero di immatricolazione esterno) (*)
4. Indicativo internazionale di chiamata (*)
5. Data dell'ispezione (inizio) (*)
6. Ora dell'ispezione (inizio) (*)
7. Data dell'ispezione (termine) (*)
8. Ora dell'ispezione (termine) (*)
9. Posizione della nave di ispezione (latitudine e longitudine) (*)
10. Localizzazione della nave di ispezione (indicazione precisa della zona di pesca) (*)

11. Ubicazione del porto (**)
12. Porto designato (*)
13. Ispettore principale (*)
14. Nazionalità
15. Secondo ispettore (*)
16. Nazionalità
17. **Informazioni sul peschereccio cedente (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera) (*)**
18. Posizione e localizzazione del peschereccio (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca) (*)
19. Tipo di nave (*)
20. Certificato di immatricolazione (*)
21. Indicativo internazionale di chiamata (*)
22. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*)
23. Numero del registro della flotta comunitaria (*)
24. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
25. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
26. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
27. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
28. Controllo VMS preimbarco
29. Giornale di pesca compilato prima del trasbordo (*)
30. **Infrazioni o osservazioni (*)**
31. **Ispezioni di documenti e autorizzazioni (*)**
32. Certificato di immatricolazione (*)
33. Dati della licenza di pesca (*)
34. Dati dell'autorizzazione di pesca (*)
35. Dati dell'autorizzazione di trasbordo (*)
36. VMS operativo
37. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*)
38. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*)
39. Riferimento della notifica preventiva (*)
40. Scopo della notifica preventiva (compreso regime INN) (*)

41. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data) (**)
42. **Infrazioni o osservazioni** (*)
43. **Ispezione delle catture** (*)
44. Informazioni sulle catture a bordo (prima del trasbordo) (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*)
45. Margine di tolleranza per specie (*)
46. Informazioni sul trasbordo delle catture (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*)
47. **Infrazioni o osservazioni** (*)
48. **Informazioni sul peschereccio ricevente (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera)** (*)
49. Posizione e localizzazione del peschereccio (latitudine, longitudine, indicazione precisa della zona di pesca) (*)
50. Tipo di nave (*)
51. Certificato di immatricolazione (*)
52. Indicativo internazionale di chiamata (*)
53. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*)
54. Numero del registro della flotta comunitaria (*)
55. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
56. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
57. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
58. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
59. Controllo VMS preimbarco
60. Giornale di pesca compilato prima del trasbordo (*)
61. **Infrazioni o osservazioni** (*)
62. **Ispezioni di documenti e autorizzazioni** (*)
63. Certificato di immatricolazione (*)
64. Dati della licenza di pesca (*)
65. VMS operativo
66. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*)
67. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*)
68. Riferimento della notifica preventiva (*)
69. Scopo della notifica preventiva (*)

70. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (porto, Stato e data) (**)
71. **Infrazioni o osservazioni** (*)
72. **Ispezione delle catture** (*)
73. Informazioni sulle catture a bordo (prima del trasbordo) (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*)
74. Informazioni sulle catture ricevute (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*)
75. **Infrazioni o osservazioni** (*)
76. **Osservazioni degli ispettori** (*)
77. **Osservazioni del comandante** (*)
78. **Misure adottate** (*)
79. **Firma degli ispettori** (*)
80. **Firma del comandante** (*)

(*) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

(**) Informazioni supplementari per l'ispezione di controllo dello Stato di approdo

MODULO 3: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN PORTO O ALLO SBARCO E PRIMA DELLA PRIMA VENDITA

1. **Riferimento della relazione di ispezione** (*)
2. **Stato membro e autorità di ispezione** (*) (**)
3. Data dell'ispezione (inizio) (*) (**)
4. Ora dell'ispezione (inizio) (*) (**)
5. Data dell'ispezione (termine) (*) (**)
6. Ora dell'ispezione (termine) (*) (**)
7. Ubicazione del porto (*) (**)
8. Porto designato (*) (**)
9. Ispettore principale (*)
10. Nazionalità
11. Secondo ispettore (*)
12. Nazionalità
13. **Informazioni sulla nave ispezionata (nome, numero di immatricolazione esterno, bandiera)** (*) (**)
14. Tipo di nave (*) (**)
15. Certificato di immatricolazione (*) (**)
16. Indicativo internazionale di chiamata (*) (**)

17. Numero dell'Organizzazione marittima internazionale (*) (**)
18. Numero del registro della flotta comunitaria (*)
19. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*) (**)
20. Informazioni sul titolare economico (nome, nazionalità e indirizzo) (*) (**)
21. Informazioni sul noleggiatore (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
22. Informazioni sull'agente (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
23. Informazioni sul comandante (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
24. Controllo VMS prearrivo allo sbarco (*) (**)
25. Giornale di pesca compilato prima dell'arrivo
26. Identificazione degli ispettori
27. **Infrazioni o osservazioni** (*) (**)
28. **Ispezioni di documenti e autorizzazioni** (*) (**)
29. Certificato di immatricolazione (*)
30. Dati della licenza di pesca (*) (**)
31. Dati dell'autorizzazione di pesca (*) (**)
32. Autorizzazione di accesso al porto e di sbarco (*) (**)
33. Numero di pagine del giornale di pesca in formato cartaceo (*)
34. Riferimento del giornale di pesca in formato elettronico (*)
35. Riferimento della notifica preventiva (*) (**)
36. Scopo della notifica preventiva (compreso regime INN) (*) (**)
37. Certificato della stiva
38. Piano di stivaggio
39. Tabelle di indicazione dello spazio libero per le cisterne d'acqua di mare refrigerata
40. Certificato per sistemi di pesatura a bordo
41. Appartenenza a un'organizzazione di produttori
42. Informazioni sull'ultimo porto di scalo (data, Stato e porto) (*) (**)
43. **Infrazioni o osservazioni** (*) (**)
44. **Ispezione delle catture** (*) (**)
45. Informazioni sulle catture a bordo (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*) (**)
46. Margine di tolleranza per specie (*)

47. Registrazione separata per i pesci di taglia inferiore a quella minima (*)
48. Informazioni sulle catture scaricate (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*) (**)
49. Taglie minime di riferimento per la conservazione verificate (*)
50. Etichettatura
51. Controllo della pesatura, conteggio di casse/contenitori, o controllo a campione allo scarico
52. Controllo della stiva dopo lo scarico
53. Pesatura delle catture allo sbarco
54. **Infrazioni o osservazioni** (*) (**)
55. **Informazioni di trasbordo per catture ricevute da altri pescherecci** (*) (**)
56. Informazioni sul peschereccio cedente (nome, numero di immatricolazione esterno, indicativo internazionale di chiamata, numero dell'Organizzazione marittima internazionale, numero del registro della flotta comunitaria, bandiera) (*) (**)
57. Informazioni sulla dichiarazione di trasbordo (*) (**)
58. Informazioni sul trasbordo delle catture (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura) (*) (**)
59. Altra documentazione relativa alla cattura (certificati di cattura) (*) (**)
60. **Infrazioni o osservazioni** (*) (**)
61. **Ispezione degli attrezzi** (*) (**)
62. Informazioni sugli attrezzi (tipo) (*) (**)
63. Informazioni sul fissaggio delle reti o dei dispositivi (tipo) (*) (**)
64. Informazioni sulle dimensioni delle maglie (*) (**)
65. Informazioni sul filo ritorto (tipo, spessore) (*) (**)
66. Marcatura dell'attrezzo
67. **Infrazioni o osservazioni** (*) (**)
68. **Situazione di un peschereccio in zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca o attività correlate, (compreso in un'eventuale lista di pescherecci INN)** (*) (**)
69. **Osservazioni degli ispettori** (*)
70. **Osservazioni del comandante** (*) (**)
71. **Misure adottate** (*)
72. **Firma degli ispettori** (*) (**)
73. **Firma del comandante** (*) (**)

(*) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

(**) Informazioni supplementari per l'ispezione di controllo dello Stato di approdo

MODULO 4: ISPEZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI

1. **Riferimento della relazione di ispezione** (*)
2. **Stato membro e autorità di ispezione** (*)
3. Data dell'ispezione (inizio) (*)
4. Ora dell'ispezione (inizio) (*)
5. Data dell'ispezione (termine) (*)
6. Ora dell'ispezione (termine) (*)
7. Ubicazione del porto (*)
8. Ispettore principale (*)
9. Nazionalità
10. Secondo ispettore (*)
11. Nazionalità
12. Identificazione degli ispettori
13. **Informazioni sull'ispezione del mercato o dei locali (nome e indirizzo)** (*)
14. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
15. Informazioni sul rappresentante del proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
16. **Informazioni sui prodotti della pesca ispezionati (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio da cui provengono le catture)** (*)
17. Informazioni su acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
18. Taglie minime di riferimento per la conservazione verificate (*)
19. Etichettatura a fini di tracciabilità (*)
20. Norme comuni di commercializzazione (*)
21. Categorie di calibro
22. Categorie di freschezza
23. Prodotti della pesca soggetti al meccanismo per l'ammasso ispezionati
24. Prodotti della pesca pesati prima della vendita
25. Taratura dei sistemi di pesatura e applicazione dei sigilli
26. **Infrazioni o osservazioni** (*)
27. **Ispezione dei documenti relativi ai prodotti della pesca ispezionati** (*)
28. Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco
29. Informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico

30. Informazioni sui documenti di trasporto
31. Informazioni sulle fatture e note di vendita del fornitore
32. Informazioni sui certificati di cattura INN
33. Informazioni sull'importatore (nome, nazionalità e indirizzo)
34. **Infrazioni o osservazioni** (*)
35. **Osservazioni degli ispettori** (*)
36. **Osservazioni dell'operatore** (*)
37. **Misure adottate** (*)
38. **Firma degli ispettori** (*)
39. **Firma dell'operatore** (*)

(*) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento

MODULO 5: ISPEZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

1. **Riferimento della relazione di ispezione** (*)
2. **Stato membro e autorità di ispezione** (*)
3. Data dell'ispezione (inizio) (*)
4. Ora dell'ispezione (inizio) (*)
5. Data dell'ispezione (termine) (*)
6. Ora dell'ispezione (termine) (*)
7. Luogo dell'ispezione (indirizzo) (*)
8. Ispettore principale (*)
9. Nazionalità
10. Secondo ispettore (*)
11. Nazionalità
12. Identificazione degli ispettori
13. **Informazioni sul veicolo ispezionato** (tipo e nazionalità) (*)
14. Identificazione della motrice (numero di targa) (*)
15. Identificazione del rimorchio (numero di targa) (*)
16. Informazioni sul proprietario (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
17. Informazioni sul conducente (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
18. **Ispezione dei documenti relativi ai prodotti della pesca** (*)
19. **Prodotti della pesca pesati prima del trasporto (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio da cui provengono le catture)** (*)

20. Destinazione del veicolo (*)
21. Informazioni sui documenti di trasporto
22. Trasmissione elettronica del documento di trasporto allo Stato membro di bandiera
23. Giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allegato al documento di trasporto
24. Trasmissione elettronica del giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allo Stato membro di bandiera
25. Altro documento relativo alle catture allegato al documento di trasporto (certificato di cattura)
26. Documento di trasporto ricevuto dallo Stato membro di sbarco o commercializzazione primo dell'arrivo
27. Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco
28. Informazioni sulle dichiarazioni di assunzione in carico
29. Verifica incrociata dell'assunzione in carico con la dichiarazione di sbarco
30. Informazioni sulle note di vendita o sulle fatture
31. Etichettatura a fini di tracciabilità
32. Pesatura a campione di casse/contenitori
33. Taratura dei sistemi di pesatura e applicazione dei sigilli
34. Registri di pesatura
35. Veicolo o container sigillato
36. Informazioni sul sigillo riportate sul documento di trasporto
37. Autorità di ispezione che ha apposto i sigilli (*)
38. Condizione dei sigilli (*)
39. **Infrazioni o osservazioni** (*)
40. **Prodotti della pesca trasportati prima della pesatura (specie, quantitativi in peso di prodotto, anche per i pesci di taglia inferiore a quella minima, presentazione, zona di cattura, identificazione del peschereccio da cui provengono le catture)** (*)
41. Destinazione del veicolo (*)
42. Informazioni sui documenti di trasporto
43. Trasmissione elettronica del documento di trasporto allo Stato membro di bandiera
44. Giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allegato al documento di trasporto
45. Trasmissione elettronica del giornale di pesca del peschereccio da cui provengono le catture allo Stato membro di bandiera
46. Documento di trasporto ricevuto dallo Stato membro di sbarco o commercializzazione primo dell'arrivo
47. Informazioni sulle dichiarazioni di sbarco
48. Pesatura dei prodotti della pesca osservata dalle autorità competenti dello Stato membro all'arrivo a destinazione

49. Informazioni su acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca (nome, nazionalità e indirizzo) (*)
50. Veicolo o container sigillato
51. Informazioni sul sigillo riportate sul documento di trasporto
52. Autorità di ispezione che ha apposto i sigilli (*)
53. Condizione dei sigilli (*)
54. **Infrazioni o osservazioni** (*)
55. **Osservazioni degli ispettori** (*)
56. **Osservazioni del trasportatore** (*)
57. **Misure adottate** (*)
58. **Firma degli ispettori** (*)
59. **Firma del trasportatore** (*)

(*) Informazioni obbligatorie da raccogliere e registrare nella banca dati in conformità all'articolo 118 del presente regolamento»

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XXX

PUNTI DA ASSEGNARE IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	<p>Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	3
2	<p>Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'Unione</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	4
3	<p>Falsificazione o occultamento di marcature, identità o immatricolazione</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
4	<p>Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
5	<p>Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o inadempimento dell'obbligo di sbarcare pesci di taglia inferiore alla taglia minima</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
6	<p>Esercizio, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, di attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	5
7	<p>Pesca senza possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciati dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7
8	<p>Pesca in una zona di divieto o durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	6
9	<p>Pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata</p> <p>(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008)</p>	7

N.	Infrazione grave	Punti
10	Intralcio all'attività degli ispettori della pesca nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o a quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme applicabili dell'Unione (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
11	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
12	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto internazionale (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7»